Regolamento di disciplina

Il presente regolamento disciplina i comportamenti degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto della funzione educativa della scuola, della tutela della persona, del principio di proporzionalità e della finalità formativa delle sanzioni.

Art. 1 - Principi generali

1. La scuola è comunità educante fondata sul rispetto reciproco, sulla responsabilità personale, sulla partecipazione e sulla tutela del benessere di tutti.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, in forma adeguata all'età.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità del fatto, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
5. È favorita, ove possibile e nel rispetto della sicurezza, la conversione delle sanzioni in attività di natura educativa, riflessiva, riparativa o di utilità per la comunità scolastica.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Le condotte di bullismo e cyberbullismo sono considerate infrazioni di particolare gravità e sono trattate secondo il presente regolamento, il codice interno di istituto e le Linee di orientamento vigenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai comportamenti tenuti:

- nei locali e nelle pertinenze scolastiche;
- durante le attività didattiche, educative, integrative, sportive e progettuali;
- durante visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- negli spazi digitali e nelle piattaforme utilizzate dalla scuola;
- fuori dal contesto scolastico, quando i comportamenti incidano in modo diretto sulla vita della comunità scolastica, sulla dignità delle persone coinvolte, sul clima educativo o sulla sicurezza degli alunni e del personale.

Art. 3 - Classificazione delle infrazioni

Le infrazioni disciplinari sono classificate, in via esemplificativa, come segue:

A. Infrazioni lievi

- ritardi non giustificati o ripetuti;
- mancanza occasionale del materiale scolastico;
- disturbo non grave dell'attività didattica;
- inosservanza occasionale di consegne organizzative.

B. Infrazioni di media gravità

- reiterazione di comportamenti già contestati;
- uso improprio di dispositivi elettronici in violazione delle regole di istituto;
- linguaggio offensivo o irriguardoso;
- allontanamento non autorizzato dall'aula o dal gruppo;
- danneggiamento colposo o lieve di beni e materiali.

C. Infrazioni gravi

- offese gravi, minacce, intimidazioni o atti di prepotenza;
- falsificazione di firme o documenti scolastici;
- danneggiamento volontario di strutture, arredi o beni;
- registrazione, diffusione o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video;
- comportamenti che mettano a rischio la sicurezza propria o altrui;
- episodi di bullismo o cyberbullismo, anche singoli se particolarmente lesivi o reiterati.

D. Infrazioni di eccezionale gravità

- aggressioni fisiche;
- condotte persecutorie, umilianti o discriminatorie sistematiche;
- diffusione online di contenuti gravemente lesivi della dignità della persona;
- fatti che integrino ipotesi di reato o comportino grave pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 4 – Criteri per graduare gli interventi

Nella scelta dell'intervento educativo o della sanzione si tiene conto di:

- età e grado di maturazione dell'alunno;
- intenzionalità o negligenza;
- occasionalità o reiterazione;
- danno arrecato a persone o cose;
- rilevanza educativa del comportamento;
- assunzione di responsabilità e disponibilità alla riparazione;
- condizioni personali e contesto relazionale.

Art. 5 - Interventi educativi e sanzioni

In rapporto all'età, alla gravità del fatto, all'intenzionalità, alla reiterazione e al contesto, possono essere adottati i seguenti interventi:

1. richiamo verbale;
2. annotazione sul registro elettronico e/o diario scolastico;
3. convocazione dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
4. temporanea limitazione della partecipazione ad attività non essenziali;
5. sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni: attività educativa o riflessiva di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, svolta presso l'istituzione scolastica;
6. sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale o di utilità per la comunità scolastica, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento;
7. risarcimento del danno, ove dovuto, secondo la normativa vigente.

Per la scuola primaria, gli interventi hanno carattere esclusivamente educativo e sono commisurati all'età evolutiva, privilegiando sempre il dialogo educativo, il coinvolgimento della famiglia e le azioni riparative. Per la scuola secondaria di primo grado possono essere adottate anche sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo, nei casi e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 6 – Organi competenti

1. Il Docente adotta i richiami educativi immediati e segnala l'infrazione al coordinatore di classe o al team docenti.
2. Il Consiglio di Classe valuta i fatti di particolare rilevanza educativa o disciplinare e delibera le misure di competenza, incluse le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni.
3. Il Dirigente Scolastico o suo delegato cura l'istruttoria, assicura il contraddittorio, convoca le famiglie e adotta o propone i provvedimenti di competenza.
4. Il Consiglio di Istituto delibera i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelli che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.

Art. 7 - Procedimento disciplinare

Per le infrazioni gravi o di eccezionale gravità viene dato avvio ad un procedimento disciplinare, improntato ai principi di tempestività, gradualità, proporzionalità e finalità educativa della sanzione, nel rispetto del diritto di difesa dello studente.

1. Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di fatti suscettibili di rilevanza disciplinare, dispone l'avvio del procedimento e individua il responsabile dell'istruttoria, incaricato di curarne le diverse fasi;
2. L'avvio del procedimento è comunicato ai genitori/tutori dello studente. Nella comunicazione sono indicati i fatti contestati, la possibilità di presentare memorie e osservazioni e le modalità di esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile dell'istruttoria provvede all'acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, anche mediante la raccolta di testimonianze e memorie scritte. Lo studente interessato e i genitori/tutori, sono ascoltati prima dell'adozione del provvedimento.
4. Il provvedimento disciplinare, adottato dal Dirigente scolastico sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle deliberazioni degli organi competenti, è motivato, proporzionato alla gravità dei fatti e comunicato tempestivamente ai genitori/tutori. In relazione al tipo di provvedimento adottato sono individuate le attività di natura educativa o riflessiva di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare oppure le attività di cittadinanza attiva e solidale o di utilità per la comunità scolastica.

Art. 8 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
In considerazione della finalità educativa delle sanzioni e dell'esigenza di garantirne l'efficacia, è opportuno limitare il ricorso all'Organo di Garanzia ai casi in cui sia stata irrogata una sanzione comportante l'allontanamento dalle lezioni.

Allegato A - Tabella degli interventi applicabili in base alla gravità dell'infrazione

Livello	Interventi applicabili
Infrazioni lievi	• Richiamo verbale • Annotazione sul registro elettronico e/o diario scolastico
Infrazioni di media gravità	• Annotazione sul registro elettronico e/o diario scolastico • Convocazione dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale • Risarcimento del danno, ove dovuto secondo la normativa vigente
Infrazioni gravi	• Annotazione sul registro elettronico e/o diario scolastico • Convocazione dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale • Temporanea limitazione della partecipazione ad attività non essenziali • Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni: attività educativa o riflessiva guidata • Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale o di utilità per la comunità scolastica • Risarcimento del danno, ove dovuto secondo la normativa vigente
Infrazioni di eccezionale gravità	• Annotazione sul registro elettronico e/o diario scolastico • Convocazione dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale • Temporanea limitazione della partecipazione ad attività non essenziali • Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni: attività educativa o riflessiva guidata • Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni: ttività di cittadinanza attiva e solidale o di utilità per la comunità scolastica • Risarcimento del danno, ove dovuto secondo la normativa vigente